

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

che modifica la decisione 97/297/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(97/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la decisione 97/297/CE della Commissione⁽²⁾ verte sull'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

considerando che la Svezia ha comunicato precisazioni circa la propria domanda di contributo per le spese di cui all'articolo 2 della decisione 95/527/CE, previste per il 1997;

considerando che dette precisazioni modificano l'entità delle spese ammissibili al finanziamento a norma della decisione 95/527/CE;

considerando che è quindi necessario modificare la decisione 97/297/CE tenendo conto dei nuovi importi;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

Articolo 1

La decisione 97/297/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, prima frase, l'importo di «70 496 614 ECU» è sostituito da «71 606 685 ECU»;
- 2) all'articolo 1, terza frase, l'importo di «28 180 828 ECU» è sostituito da «28 735 863 ECU»;
- 3) nell'allegato I, gli importi di «7 873 030 SKR», «916 971 ECU» e «408 986 ECU» previsti dalla Svezia sono sostituiti rispettivamente da «17 404 000 SKR», «2 027 042 ECU» e «964 021 ECU»;
- 4) nell'allegato I, gli importi totali di «70 496 614 ECU» e «28 180 828 ECU» sono sostituiti rispettivamente da «71 606 685 ECU» e «28 735 863 ECU».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30; rettifica in GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 24.